



TAR CAMPANIA

Napoli

Con ordinanza presidenziale n.34/20010 del 19/4/2010 il T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso N.R.G. 4881/2008 proposto da Eugenio Mantile - elett.te dom.to in Napoli, Piazza Sannazaro 71 presso gli avv.ti Valerio Barone e Francesco Vergara che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso - contro l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: 1) del decreto U.P.T.A. n.919 del 12/6/2008 del Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", di approvazione degli atti e della graduatoria della "procedura selettiva, per titoli ed esami, finalizzata alla progressione verticale ... per il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, dell'area amministrativa-gestionale (cod.rif. 04), a n.132 posti, indetta con D.D. n.1062 del 9/7/2003", nella parte in cui il ricorrente non è incluso tra i vincitori, ma classificato solo in posizione n.144, con punti 42/100; 2) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, tra cui le operazioni ed i verbali della Commissione giudicatrice di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, di valutazione dei titoli ed assegnazione dei punteggi. Motivi di ricorso: omessa valutazione e attribuzione di punteggio; violazione art.35 D.Lgs. 30/3/2001 n.165. violazione art.3 L. 7/8/1990 n.241; violazione bando e tabella di valutazione dei titoli (verbale n. 1 della commissione); difetto di istruttoria; contraddittorietà. illogicità. 1) Erroneamente non è stato riconosciuto



alcun punteggio al ricorrente, tra i “titoli professionali”, per l’ “incarico di sostituzione in caso di assenza o impedimento del Segretario Amministrativo rilasciato dal Direttore Amministrativo in data 24.10.2002 prot.n.65666”, in relazione al quale - ai sensi della Tabella di valutazione allegata al verbale n. 1 della Commissione - spettava al ricorrente il massimo di “4 punti” (o altro punteggio di poco inferiore) previsti per “incarichi formalmente conferiti da Organo monocratico o da Organi collegiali delle strutture universitarie portati regolarmente a compimento”, ovvero in via del tutto subordinata, almeno “1 punto” previsto per “altri incarichi, secondo la natura e importanza”. 2) Erroneamente non è stato attribuito alcun punteggio al ricorrente, tra i “titoli professionali”, per la “partecipazione al corso di formazione e aggiornamento del personale dell’area amministrativo contabile, come da decreto rettorale n. 2505 del 28/9/1996”, mentre - ai sensi della citata Tab. di valutazione - era prevista, per la “partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti l’attività svolta ... da 4 a 10 giorni senza esami”, l’attribuzione di “punti 0,40”. 3) Erroneamente non è stato attribuito alcun punteggio al ricorrente, tra i “titoli professionali”, per la “partecipazione ai lavori per convenzioni” indicati in numero di 5, mentre - ai sensi della citata Tabella di valutazione - tra i “titoli professionali”, alla lett. b “Incarichi”, era prevista la “partecipazione a gruppi di lavoro e di studio - fino a un massimo di punti 1,00” e “punti 0,30” per ciascuna partecipazione, per un massimo previsto di “punti 1,00”. 4)



Erroneamente non è stato attribuito al ricorrente il seguente punteggio per “anzianità di servizio” (nella citata Tab. di Valutazione erano previsti punti 0,60 “per ogni anno (o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi) di servizio prestato nella categoria C ovvero nelle ex qualifiche ivi confluite”, mentre “l’anzianità di servizio nella categoria inferiore a quella di appartenenza, ovvero nelle ex qualifiche ivi confluite, è valutato al 50%”): periodo di 1 anno e 8 mesi in categoria inferiore alla C prestato presso le Poste Italiane, pari a $30 \times 2 = 0,60$, o almeno, in via subordinata, quello di 1 anno continuativo, pari a 0,30; – il servizio militare di 15 mesi, pari a 0,30. La presente notifica è diretta ai seguenti signori, in graduatoria dal n. 92 al n. 132, esclusi quelli ai quali il ricorso è già stato notificato: Giugliano Costantino; Felicello Concetta; Pasanisi Germana; Liguori Filomena; Vilardi Filomena; Spagnuolo Elisabetta; Niola Giovanni; Giannisi Antonietta; Ponte Maria Claudia; Iervasi Salvatore; Luise Maria Rosaria; Reppucci Angelina; Scafa Sergio; Di Marzio Adelaide; Ronca Salvatore; Ripa Chiarastella; Ferracane Maria; Battelli Laura; Cuocolo Stefania; Russo Anna; Russo Gaetano; Ombra Carmela; Argy Patrizia; Scarpa Anna; Minore Giovanni; De Vivo Anna; Perrella Giulio; Carlino Pasquale; Saltalamacchia Laura; Scarciglia Nadia; Nastri Antonia; Terracciano Anna; Percaccioli Rosa; Pipola Stefania; Ruggiero Irene; Matera Massimo; Marinaro Maddalena.

avv. Valerio Barone

avv. Francesco Vergara

TS10ABA6026 (A pagamento).

